

*Aggiornamenti normativi in materia di
formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro*

Il nuovo modello di formazione per RSPP/ASPP

Michele Montrano

S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL TO3 della Regione Piemonte

Mail: michele.montrano@unito.it

A seguito della decisione della Corte di Giustizia CEⁱ, venne introdotto, nel D. Lgs. n. 626/94ⁱⁱ, oggi sostituito dal D. Lgs. n. 81/2008ⁱⁱⁱ, l'articolo 8 bis^{iv}. Con tale provvedimento si è rimediato ad un difetto normativo, condannato dalla Corte, che aveva ritenuto il nostro paese inadempiente sul corretto recepimento della direttiva del Consiglio n. 389/91^v, riguardante l'individuazione delle capacità e delle attitudini delle persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori (RSPP ed ASPP).

Successivamente, nel 2006, in linea con quanto stabilito dal richiamato art. 8-bis, si stabilivano le "regole" per la formazione di RSPP ed ASPP, e i requisiti necessari per lo svolgimento delle relative funzioni attraverso un accordo Stato - Regioni^{vi}.

A distanza di oltre 10 anni dal provvedimento del 2006 si è sentita l'esigenza di modificare le disposizioni relative alla formazione di RSPP/ASPP per meglio adeguarle al nuovo quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 81/2008^{vii}, agli accordi del 21/12/2011^{viii}, all'accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro^{ix} e, infine, al D.M. 06/03/2013^x relativo ai criteri del docente-formatore.

Il nuovo provvedimento approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano il 07/07/2016^{xi} è un documento che non prende in esame esclusivamente la formazione di RSPP ed ASPP, ma coglie l'occasione per rivedere alcune regole degli accordi precedenti e dare attuazione al principio della "sovrapposizione dei percorsi formativi" stabilito con il "Decreto del fare" del 2013^{xii}.

Quali sono le principali novità in tema di formazione per RSPP ed ASPP?

Il nuovo percorso formativo è strutturato, come nel passato, in tre distinti moduli: A, B e C.

Il Modulo A di 28 ore è il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. Il Modulo è propedeutico agli altri moduli. La durata rimane invariata rispetto alle vecchie regole mentre sono modificati i contenuti dei moduli didattici. (cfr Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A).

Il Modulo B ha subito le variazioni più significative. Infatti ribadisce la correlazione tra la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative attività lavorative, ed è superata la modulazione in 9 macrosettori di riferimento di durata variabile da 12 a 68 ore. Con il nuovo modello viene previsto che l'articolazione degli argomenti e delle aree tematiche sia strutturata con un "Modulo comune" a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore ad eccezione che per i settori dell'"Agricoltura – Pesca", "Cave – Costruzioni", "Sanità residenziale" e "Chimico – Petrolchimico" per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei "moduli di specializzazione". Il Modulo B comune è comunque propedeutico ai moduli di specializzazione.

Il Modulo B dovrebbe consentire di acquisire le conoscenze/abilità per individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato, individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i dispositivi di prote-

zione individuale, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa, contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

I contenuti dei Moduli B sono stati completamente rivisti. Nel provvedimento sono riportate le tabelle che individuano le aree/fonti di rischio da trattare. Pur definendo una durata minima per ogni singolo corso, il legislatore non ha voluto fornire indicazioni sulla durata di ogni unità formativa lasciando al soggetto formatore la possibilità di progettare l'articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare precisando che la trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo (già affrontato in maniera esaustiva nel Modulo A) e la precisa definizione degli stessi.

Il Modulo C, infine, è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. Rimane invariata la durata di 24 ore e gli obiettivi didattici. Il Modulo C deve consentire di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per progettare e gestire processi formativi, pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza e utilizzare forme di comunicazione adeguate per favorire la partecipazione.

Analogamente agli altri moduli è rivista l'articolazione dei contenuti minimi.

Come in passato, per tutti i moduli, devono essere effettuate le prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite dai discenti.

Per tutti i moduli la durata non comprende le verifiche di apprendimento finali.

La verifica dell'apprendimento per il Modulo A ora può essere svolta mediante test, eventualmente integrati con un colloquio di approfondimento. Per il Modulo B è confermata la doppia verifica (test e prova finale di tipo descrittivo), ma sono modificate le modalità. La prova di tipo descrittivo si basa sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali oppure effettuando una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo. Anche per il Modulo B viene previsto un eventuale colloquio di approfondimento.

Per il modulo C oltre al colloquio individuale, già previsto dal vecchio accordo, vengono aggiunti i test.

In tutti i moduli i test possono essere somministrati anche in itinere.

Una volta esaurito con il superamento delle verifiche finali il debito formativo, il discente, a seconda del percorso frequentato (RSPP o ASPP), può iniziare a svolgere le proprie funzioni.

Considerato che la normativa^{xiii}, stabilisce che RSPP e ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni, il nuovo provvedimento indica le condizioni per assolvere a tale obbligo che si inquadra a pieno titolo nella dimensione della formazione continua nell'arco della vita lavorativa (life long learning):

“L'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. Le tematiche che devono essere affrontate sono:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove è esercitato il ruolo, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché le differenze di genere, di età, di provenienza da altri Paesi e connessi alla specifica tipologia contrattuale;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono, per gli ASPP, di 20 ore e per i RSPP di 40 ore nel quinquennio con una forte riduzione rispetto al passato. Un esempio per tutti: secondo le vecchie regole un RSPP, abilitato in tutti i macrosettori, aveva un obbligo di aggiornamento quinquennale di 100 ore. Pur non indicando modalità temporali particolari il provvedimento stabilisce che è preferibile, ma non obbligatorio, che il monte ore di aggiornamento sia distribuito nel quinquennio.

Un'interessante novità rispetto al passato è la possibilità che l'obbligo di aggiornamento possa essere ottemperato anche con la partecipazione a convegni o seminari a due condizioni:

1. tali eventi devono trattare materie o contenuti coerenti con quelli indicati per i corsi di aggiornamento;
2. il numero di ore dedicato ai convegni e seminari non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento.

Il quinquennio di aggiornamento parte dalla conclusione del Modulo B comune e non dalla data di conclusione del Modulo B previsto per ogni macro settore come indicato nella vecchia normativa. È confermato il "principio del congelamento" secondo il quale l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato con i corsi abilitanti, ma non permette lo svolgimento della funzione. Con il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, è consentito di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Nella transizione l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

Alle regole sopra descritte emanate nel nuovo accordo n. 128/2016 si aggiungono nuove disposizioni riguardanti le lauree che esonerano dalla frequenza dei Moduli A e B che saranno oggetto di una successiva trattazione nei prossimi numeri di questa rivista.

ⁱCorte di Giustizia Europea, sentenza del 15 novembre 2001, causa C-49/00, "Inadempimento di uno Stato — Incompleta trasposizione della Direttiva 89/391/Cee — Sicurezza e salute dei lavoratori". Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. C17/6 del 19/01/2002

ⁱⁱDecreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.265 del 12-11-1994 - Suppl. Ordinario n. 141

ⁱⁱⁱDecreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108

^{iv}Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni).

^vDirettiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. L 183 del 29/06/1989

^{vi}Si tratta del Provvedimento 26 gennaio 2006 "Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.37 del 14-2-2006

^{vii}Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Articolo 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)

^{viii}Il riferimento è relativo all'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, Decreto Legislativo n. 81/2008 e all' Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per il datore di lavoro ex art. 34, commi 2 e 3, Decreto Legislativo n. 81/2008 entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2012 n. 8

^{ix}Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR). Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2012 n. 60 – Suppl. Ordinario. n. 47

^xDecreto interministeriale 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro". Comunicato con Gazzetta Ufficiale G.U. 18 marzo 2013, n. 65

^{xi}Il nuovo provvedimento approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 07/07/2016 (Rep. Atti n. 128/CSR) è stato pubblicato sulla G. U n. 193 del 19/08/2016 ed è entrato in vigore, così come previsto dal punto 13, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

^{xii}Decreto-legge 21 giugno 2013 convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98. Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013 n. 194

^{xiii}Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Articolo 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)